



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

**GLI ANTICIPI PENSIONISTICI
ITALIANI: LE NOVITA' DEL 2022**

**THE EARLY RETIREMENTS IN ITALY:
THE NEWS OF 2022**

Relatore:
Prof. Raffaella Santolini

Rapporto Finale di:
Francesca Della Penna

Anno Accademico 2021/2022

*Ai miei genitori,
per i tanti sacrifici fatti.
Al mio fidanzato e a mia sorella,
per avermi incoraggiato in tutto questo percorso e per aver creduto in me sempre.*

Con la speranza di avervi resi orgogliosi di me, Vi voglio bene.

INDICE

Introduzione	3
Capitolo 1 Il sistema pensionistico italiano	7
1.1 La pensione: definizione e differenze nel tempo	7
1.2 Le diverse tipologie di pensione	8
1.3 Sistema a capitalizzazione e sistema a ripartizione	9
1.4 Le riforme previdenziali	10
1.4.1 La riforma Amato	10
1.4.2 La riforma Dini	12
1.4.3 La riforma Maroni	15
1.4.4 La riforma Prodi	16
1.4.5 La riforma Sacconi	16
1.4.6 La riforma Fornero	17
Capitolo 2 Ulteriori prestazioni pensionistiche	21
2.1 Le pensioni erogate in anticipo	21
2.2 Le pensioni supplementari	22
2.3 Le pensioni di inabilità	24
2.4 La pensione per gli iscritti al fondo casalinghe	24

2.5 Quota 100	25
2.6 Ape sociale e volontaria	26
2.7 Prestazioni di accompagnamento alla pensione	28
2.8 Assegni straordinari di sostegno al reddito	28
2.9 Regime sperimentale donna (Opzione donna)	29
2.10 Beneficio per i lavoratori precoci	29
2.11 Supplemento di pensione per i pensionati che continuano a contribuire .	32
Conclusioni	33
Bibliografia	35
Sitografia	36

INTRODUZIONE

Il sistema pensionistico può essere inteso come un meccanismo di redistribuzione dalla popolazione attiva (i contribuenti), ai cittadini che hanno smesso di appartenere alla categoria dei lavoratori in quanto non sono più in età di lavoro, non possono farvi parte per invalidità o che non hanno reddito o non sono in grado di lavorare. In questo modo, vengono tutelate le categorie di cittadini più fragili attraverso l'erogazione di diversi tipi di pensioni che possono avere natura assistenziale, previdenziale e assicurativa.

In Italia il sistema pensionistico ha avuto notevoli cambiamenti nel corso del tempo e ad oggi risulta uno dei più inefficienti e insostenibili al mondo. La ragione principale che ha portato a questa affermazione riguarda l'adozione del sistema a ripartizione per il calcolo delle prestazioni pensionistiche. Si è passati da un sistema dove i contributi versati dai lavoratori venivano messi in fondi per poi investirli ad un sistema dove i contributi versati venivano utilizzati per pagare le prestazioni pensionistiche ai pensionati.

Il sistema a ripartizione, in aggiunta a sprechi e alla concessione delle cosiddette baby pensioni ha fatto in modo di aumentare la spesa pubblica in

maniera considerevole e proprio per questo motivo si sono susseguite le varie riforme che hanno avuto lo scopo di risolvere questo grave problema e che tutt'ora cercano di perseguire.

Il sistema pensionistico italiano è il tema principale della seguente tesi che viene articolata in due capitoli. In particolare, nel primo capitolo viene data una definizione di pensione e dei sistemi per calcolarla. In seguito, vengono indicate le diverse tipologie di prestazioni pensionistiche esistenti e tutte le riforme varate dai governi dagli anni Novanta fino ad oggi. Nel secondo capitolo, invece, vengono definite le modalità che hanno i lavoratori e le lavoratrici per uscire dal mercato del lavoro in maniera anticipata soffermandosi sulle modifiche che la legge di bilancio 2022¹ ha apportato per questo nuovo anno. Le prestazioni pensionistiche insieme all'assistenza, istruzione, ammortizzatori sociali e sanità sono i settori del Welfare state ovvero, il complesso delle politiche pubbliche messe in atto dallo stato e da esso finanziate. Infatti, lo scopo della tesi è anche quello di far conoscere l'importanza delle pensioni utilizzate come obiettivo della politica sociale dei governi per proteggere il cittadino dai rischi derivanti dalla vecchiaia e invalidità, quindi una copertura che garantisce un reddito, in seguito alla cessazione dell'attività lavorativa, ai lavoratori dipendenti, autonomi o ai familiari in caso di decesso dei lavoratori. Le pensioni, quindi, sono a carico dalle fasce di

¹ Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021.

popolazione più giovane ovvero, coloro che svolgono l'attività lavorativa in quel momento.

Capitolo 1

IL SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO

1.1 La pensione: definizione e differenze nel tempo

La pensione è una somma di denaro corrisposta ad ogni lavoratore senza distinzione, che sia privato o pubblico, che sia dipendente o indipendente, che non è più in grado di svolgere l'attività retributiva. Durante la vita attiva, nella quale i lavoratori svolgono la loro mansione, essi rinunciano ad una parte della retribuzione: i contributi previdenziali versati agli enti previdenziali, differenziati per categoria di lavoro, ai quali sono obbligatoriamente iscritti. La pensione, infatti è anche definita come salario differito.

La pensione, intesa come definita pocanzi, si è diffusa relativamente di recente, in particolare negli anni Novanta dell'Ottocento perché in precedenza i contributi sociali versati dai lavoratori erano soltanto volontari, raccolti in fondi comuni e divisi in varie categorie ai quali attingere in caso di necessità. In Italia solo dopo la Prima Guerra Mondiale, nel 1919, venne istituita l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia nella quale i datori di lavoro e i lavoratori mettevano da parte una quota dello stipendio al fine di incrementare il fondo per la copertura dei rischi da lavoro.

1.2 Le diverse tipologie di pensione

Se si pensa alla pensione in generale l'accezione più comune è quella denominata di vecchiaia, ovvero quella corrisposta ai lavoratori che hanno raggiunto un'età avanzata tanto che si sono ritirate dal lavoro, ma ne esistono di altre tipologie, tra le quali troviamo:

- “pensione di anzianità o anticipate;
- pensione per i superstiti;
- pensione di invalidità;
- pensione sociale.”²

In particolare, la pensione di anzianità è quella corrisposta a persone che possono ritirarsi dal lavoro in anticipo rispetto all'età standard perché hanno raggiunto i requisiti minimi di contribuzione, mentre la pensione anticipata è rivolta a coloro che posseggono i requisiti minimi sia per quanto riguarda l'età che la contribuzione. (Quest'ultima verrà trattata in modo approfondito nel capitolo seguente). La pensione per i superstiti è versata al coniuge o ai figli del lavoratore che si è assicurato al sistema pensionistico e, in seguito, è deceduto. La pensione di invalidità è corrisposta ai lavoratori che hanno visto ridursi la capacità lavorativa per cause civili o di lavoro. Infine, la pensione sociale è pagata a

² Bosi, P. (2019). *Corso di scienza delle finanze*, Bologna: Il Mulino, pag. 455.

soggetti che hanno raggiunto una certa età, sono privi di mezzi di sostentamento, indipendentemente se hanno o meno svolto un lavoro.

1.3 Sistema a capitalizzazione e sistema a ripartizione

“Il sistema a capitalizzazione e quello a ripartizione sono due modalità di finanziamento del sistema pensionistico”³. Il primo è caratterizzato dal versamento, durante il periodo di attività lavorativa, dei contributi da parte dei lavoratori in fondi pensionistici secondo lo schema a capitalizzazione composta, di conseguenza, il montante che ne scaturisce viene restituito al lavoratore al momento del pensionamento attraverso una rendita vitalizia formata dai contributi versati e dagli interessi maturati nel tempo. Il sistema a ripartizione, invece, riguarda un accordo intergenerazionale, in quanto sulle retribuzioni degli attuali occupati vengono effettuati dei prelievi che vanno a finanziare le pensioni di coloro che nello stesso periodo hanno abbandonato il lavoro in seguito al raggiungimento dei requisiti minimi. Quindi le pensioni degli attuali lavoratori saranno pagate da coloro che lavoreranno in futuro.

Questi sistemi non vanno confusi con le differenti modalità di calcolo della pensione. Nel sistema a capitalizzazione il metodo contributivo della pensione è quello sistematico, mentre nel sistema a ripartizione si può ricorrere al metodo retributivo o al metodo contributivo. Nel primo caso, l’assegno mensile

³ Bosi, P. (2019). *Corso di scienza delle finanze*, Bologna: Il Mulino, pag. 457.

corrisposto al lavoratore è calcolato in percentuale sulle ultime retribuzioni indipendentemente dai versamenti effettuati negli anni, mentre nel secondo caso (il metodo contributivo), il beneficio pensionistico si basa sui contributi versati durante il periodo lavorativo. Solitamente il metodo retributivo viene associato al sistema a ripartizione, mentre il metodo contributivo al sistema a capitalizzazione. Si possono anche creare, però, delle associazioni ibride.

1.4 Le riforme previdenziali

Le riforme previdenziali più importanti si sono susseguite negli anni Novanta ovvero la cosiddetta “riforma Amato” e la “riforma Dini” per poi arrivare a quella più recente ovvero la “riforma Fornero”.

Il sistema vigente in passato era quello retributivo poi è stato sostituito da quello contributivo composto da una parte obbligatoria sempre a ripartizione e quella complementare finanziata a capitalizzazione. Per quanto riguarda la parte complementare è costituita da due sezioni, la prima prevede l’adesione collettiva dei lavoratori a fondi pensione chiusi operanti a capitalizzazione, la seconda, invece, prevede l’adesione individuale a fondi pensione aperti operanti sempre a capitalizzazione, ma con un’ottica di equità attuariale individuale.

1.4.1 La riforma Amato

Prima del 1992 il sistema previdenziale si basava su due pilastri: pensione di vecchiaia e pensione di anzianità utilizzando il calcolo di tipo retributivo. In

particolare, i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia erano: “il raggiungimento dei 55 anni di età per le donne e i 60 anni di età per gli uomini e i 15 anni di contribuzione, mentre la pensione di anzianità maturava con 35 anni di contribuzione senza limiti di età.”⁴

Con la riforma Amato⁵ si cercò di rendere più equo il sistema pensionistico in modo da ridurre la spesa per le pensioni in relazione al Prodotto Interno Lordo (PIL). “Le misure che vennero attuate riguardarono l’innalzamento dell’età pensionabile e del periodo minimo di contribuzione, lasciando invariato il sistema retribuito. Dunque, il calcolo della pensione si basò sulla media degli ultimi stipendi maturati dal lavoratore che però divennero 10 invece che 5 previsti prima di questa riforma. Per chi entrava a far parte del mondo del lavoro il 1° gennaio 1996 questo calcolo veniva fatto sull’intera vita professionale del lavoratore. Nello specifico, la pensione di vecchiaia passò a 60 anni di età per le donne e 65 per gli uomini e gli anni di contribuzione necessari divennero 20. Si stabilì che la completa attuazione di queste variazioni era compresa per un arco di tempo tra il 1993 e il 2000.”⁴

⁴ *La Riforma Amato*, 13 Dicembre 2019, www.borsaitaliana.it

⁵ D.lgs n. 503 del 30 dicembre 1992 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, Supplemento Ordinario n. 137.

Secondo alcune analisi fatte, il debito previdenziale prima e dopo tale riforma è diminuito, ma in sostanza sono state ridotte le prestazioni pensionabili per le generazioni più giovani, quindi per i futuri pensionati.

In seguito a questa riforma, lo stesso governo che l'aveva varata istituì i fondi pensione sia individuali che collettivi lasciando poi ai lavoratori la scelta di parteciparvi su base volontaria. Quest'ultimo concetto è stato definito come previdenza integrativa, nonché come terzo pilastro del sistema previdenziale preceduto da una pensione minima e da fondi pensione occupazionali, a capitalizzazione e a partecipazione obbligatoria che corrispondono rispettivamente al primo e al secondo pilastro previdenziale.

1.4.2 La riforma Dini

Nel 1995 il governo guidato da Lamberto Dini approvò una nuova legge⁶ che prese il suo nome in quanto la precedente riforma non era in grado di perseguire nel corso del tempo gli obiettivi di stabilità dei conti che si erano prefissati. Quindi, si rese necessaria una riforma in modo da garantire anche la solidità del sistema, dato il continuo sviluppo demografico che prevedeva pochi lavoratori e molti pensionati e lo squilibrio tra contributi e prestazioni.

⁶ Legge n. 335 dell'8 agosto 1995 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1995, Supplemento Ordinario n. 101.

“La novità fondamentale che ha apportato questa riforma è sancita dal cambiamento del calcolo della pensione, passando da un sistema retributivo ad uno contributivo che risulta più equo e in relazione con quanto versato dai soggetti nella fase attiva del lavoro con quanto andranno a percepire sotto forma di pensione nella fase successiva in cui non potranno più lavorare. Questo cambiamento, però, fu graduale e in particolare passarono al nuovo metodo coloro che alla fine del 1995 non avevano ancora maturato 18 anni di contribuzione (contributi versati) o coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa solo nel 1996. Per quanto riguarda i primi, quindi coloro che non hanno versato 18 anni di contributi al termine del dicembre 1995, il calcolo della pensione si basava su entrambi i criteri attraverso un sistema misto chiamato *pro-rata*: per gli anni di contribuzione versati prima del 1995 veniva utilizzato il metodo retributivo, invece, per gli anni successivi la quota si calcolava con il metodo contributivo. Per coloro che iniziarono a lavorare nel 1996, la quota della pensione si sarebbe calcolata soltanto con il nuovo metodo contributivo, mentre per coloro che avevano maturato almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 il metodo rimase quello retributivo.”⁷

“L’ammontare della pensione è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per un coefficiente di trasformazione che varia in base all’età dell’assicurato al momento del pensionamento. I requisiti della pensione di

⁷ Comegna D. (2011, 20 Novembre). “Riforma Dini”, *Corriere della Sera*.

vecchiaia riguardano l'età, quindi il lavoratore deve avere almeno 57 anni e non più di 65 con almeno 35 anni di contributi versati, oppure possono essere indipendenti dall'età, ma bisogna aver maturato almeno 40 anni di contribuzione. Si ottiene la pensione piena se si raggiungono i 65 anni di età, mentre l'importo che viene corrisposto agli altri sarà calcolato in base agli anni di contribuzione e agli anni di età.”⁸ “Approfondendo, si può definire il montante contributivo come la capitalizzazione figurativa dei contributi versati al momento in cui l'assicurato va in pensione secondo un'aliquota contributiva del 33% (ridotta al 20% per i lavoratori autonomi). I coefficienti di trasformazioni, suindicati, sono indicati in base al montante contributivo e al monte pensione. Quest'ultimo è pari al valore attuale, indicato al momento in cui l'assicurato va in pensione, di una rendita con rata costante scontata ad un tasso del 1,5%.”⁹

Tra le altre novità presenti nella riforma Dini vi sono i requisiti per i prepensionamenti per le attività denominate usuranti (che verranno trattate nel capitolo seguente), l'ammontare delle pensioni di invalidità e di reversibilità riducendole in presenza di altre fonti di reddito. Per la prima volta si fissano delle finestre di uscita, ovvero determinati periodi di tempo per raggiungere la pensione di anzianità.

⁸ *La Riforma Dini*, 14 Dicembre 2019, www.borsaitaliana.it

⁹ Bosi, P. (2019). *Corso di scienza delle finanze*, Bologna: Il Mulino, pag. 475.

In seguito alla riforma Dini, quindi dopo il cambiamento del sistema pensionistico, emerse che per ottenere lo stesso ammontare di pensione del periodo precedente alla riforma, era necessario lavorare più a lungo oppure accumulare più risparmio quindi, proprio per questo motivo, tra i più giovani nacque la necessità di fare ricorso alla previdenza integrativa.

1.4.3 La riforma Maroni

La cosiddetta “riforma Maroni”¹⁰, come le precedenti, si pose come obiettivo quello di ridurre la spesa pensionistica e attraverso essa si è data un’accelerata per una maggiore relazione tra il sistema pensionistico statale, quindi Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) e l’Istituto Nazionale di Previdenza e assistenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP), e forme previdenziali private.

“La principale modifica apportata da questa riforma fu l’innalzamento dell’età pensionabile per quanto riguarda la pensione di vecchiaia spostandola da 57 a 60 anni dal 2008, a 61 dal 2010 e a 62 dal 2014 lasciando invariati sia gli anni di contribuzione pari a 35 e sia i requisiti indipendenti dall’età ossia 40 anni di contribuzione.”¹¹ “Venne introdotto il cosiddetto “scalone” ovvero la differenza

¹⁰ Legge n.243 del 23 agosto 2004 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.222 il 21 settembre 2004.

¹¹ Boiani, R.R. (2020,1 Dicembre) “Come le riforme hanno cambiato le pensioni in Italia”, *Orizzontipolitici*.

di tre anni lavorativi tra chi avrebbe maturato i requisiti di pensione il 31 dicembre 2007 e chi invece il 1° gennaio 2008.”¹²

Una novità molto importante introdotta sempre dal governo guidato da Roberto Maroni attraverso il Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005¹³ riguarda il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), ossia un corrispettivo maturato negli anni di lavoro e corrisposto ai lavoratori al termine del contratto. Da gennaio 2007, entro 6 mesi dall’assunzione, i lavoratori possono scegliere se investire il loro TFR nelle forme pensionistiche complementari e cioè in fondi pensione aperti, chiusi, in piani individuali pensionistici e di tipo assicurativo, oppure se tenerlo in azienda presso il datore di lavoro.

1.4.4 La riforma Prodi

La “riforma Prodi”¹⁴ ha introdotto le quote per l’accesso alla pensione di anzianità calcolate in base all’età e agli anni lavorati. A partire dal 2009 per andare in pensione occorreva una quota pari a 95 con almeno 59 anni di età, nel 2011 la quota era 96 con almeno 60 anni di età, nel 2013 la quota era 97 con almeno 61 anni di età.

1.4.5 La riforma Sacconi

¹² *La Riforma Maroni*, 14 Dicembre 2019, www.borsaitaliana.it

¹³ Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2005, Supplemento Ordinario n. 200.

¹⁴ Legge n. 247 del 24 dicembre 2007, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007.

La “riforma Sacconi”¹⁵ integra la riforma precedente introducendo un aumento dell’età pensionabile per le lavoratrici donne del pubblico impiego fino a 65 anni di età, in quanto non è possibile avere una disparità di genere per quanto riguarda l’età pensionabile (donna 60 anni e uomo 65).

Con questa riforma si è introdotto un principio fondamentale nel sistema pensionistico ovvero quello di agganciare l’età di pensionamento alla dinamica dell’aspettativa di vita al momento del pensionamento; quindi, la revisione dei coefficienti di calcolo della pensione obbligatoria in funzione della vita media calcolata sui dati dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) viene resa automatica e periodica ogni tre anni.

1.4.6 La riforma Fornero

La “riforma Fornero”¹⁶ ha stabilito la fine definitiva del sistema retributivo. Infatti, dal 1° gennaio 2012 viene utilizzato soltanto il metodo contributivo per il calcolo della pensione. Questo vale per tutti i lavoratori eccetto quelli che al 31 dicembre 1995 avevano maturato 18 anni di contribuzione e che fino 31 dicembre 2011 utilizzano il sistema retribuito, ma che dal 1° gennaio 2012 per la parte restante dei contributi adoperano il metodo contributivo.

¹⁵ Legge n. 102 del 3 agosto 2009, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009, Supplemento Ordinario n. 140

¹⁶ Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011, Supplemento ordinario n. 276.

Con questa riforma, si pose fine anche alle pensioni di anzianità calcolate attraverso le quote introdotte nella riforma Prodi (verranno poi relativamente reinserite con Quota 100 nel 2019), e alle finestre di uscita.

“I requisiti minimi per ottenere la pensione di vecchiaia attuati con la riforma Fornero sono i seguenti:

- 66 anni di età per gli uomini e 62 per le donne con almeno 20 anni di contribuzione ed una pensione maturata di almeno 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale;
- Una volta raggiunti i 70 anni di età sono sufficienti solo 5 anni di contribuzione e l'importo della pensione viene integrato con quello dell'assegno sociale.”¹⁷

“La pensione di anzianità viene sostituita da quella anticipata che si può ottenere tre anni prima rispetto a quella di vecchiaia a patto che l'assegno pensionistico sia pari ad almeno 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale.”¹⁸ Per quanto riguarda gli anni di contribuzione, invece, ammontano a 41 e un mese per gli uomini e 40 e un mese per le donne.

L'età di pensionamento, però cresce in base all'andamento dell'aspettativa di vita, infatti in particolare nella pensione anticipata i requisiti minimi di età aumentano di anno in anno di qualche mese.

¹⁷ *La Riforma Fornero*, 14 Dicembre 2019, www.borsaitaliana.it

¹⁸ Bosi, P. (2019). *Corso di scienza delle finanze*, Bologna: Il Mulino, pag. 484.

Con questa riforma il coefficiente di trasformazione del capitale nozionale in rendita è reso biennale e non più triennale.

L'aumento del requisito dell'età di pensionamento ha portato dei problemi ai cosiddetti *esodati* ovvero coloro che erano usciti dal mercato del lavoro accettando proposte di prepensionamento, ma che con questa riforma hanno visto aumentare i requisiti di accesso e quindi sono rimasti senza lavoro e senza pensione. Per questo motivo, infatti, i governi permettono loro di ottenere quest'ultima con requisiti precedenti la riforma.

L'obiettivo di questa legge, ancora oggi in vigore, era quello di abbassare ancora di più il peso del sistema pensionistico nella spesa pubblica e, in effetti, negli anni a seguire si è verificato un ribasso e una stabilizzazione di esso; quindi, si può affermare che la riforma è riuscita nel suo intento a scapito, però, di tutti i lavoratori che dovranno svolgere il proprio lavoro per più tempo.

Capitolo 2

ULTERIORI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

2.1 Le pensioni erogate in anticipo

Oltre alle prestazioni pensionistiche enunciate nel precedente capitolo, ve ne sono altre da corrispondere a determinate categorie di lavoratori. Per ovviare all'età pensionabile della cosiddetta "riforma Fornero" sono state varate diverse leggi per anticipare la riscossione della pensione. In seguito, ne vengono riportate le principali in vigore in Italia:

- le pensioni supplementari;
- la pensione di inabilità;
- le pensioni per gli iscritti al Fondo casalinghe;
- quota 100;
- ape sociale e volontaria;
- prestazioni di accompagnamento alla pensione;
- assegni straordinari di sostegno al reddito;
- regime sperimentale donna (opzione donna);
- beneficio per i lavoratori precoci;

- supplemento di pensione per pensionati che continuano a contribuire.”¹⁹

Le pensioni suindicate sono versate dall’INPS ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e alla Gestione Separata. L’AGO riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato che fanno riferimento al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD), comprensivi anche degli elettricisti, dirigenti d’azienda, telefonici, autoferrotranvieri e delle gestioni speciali per lavoratori autonomi ossia commercianti, artigiani, coltivatori diretti, coloni e mezzadri. La Gestione Separata, invece, comprende i lavoratori autonomi, i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, gli incaricati alla vendita a domicilio, i professionisti e i lavoratori autonomi occasionali.

Nei prossimi paragrafi verranno definiti nello specifico le prestazioni pensionistiche precedentemente elencate e le modifiche che sono state apportate con la recente Legge di Bilancio nel 2022.

2.2 Le pensioni supplementari

“La domanda di pensione supplementare è una facoltà concessa ai lavoratori dipendenti del settore privato (AGO) e agli iscritti alla Gestione Separata che sono già titolari di una prestazione previdenziale principale in quanto hanno svolto diverse attività da attribuire ad altrettanti fondi pensione.

¹⁹ Lax G., (2019, 7 Agosto), “Pensioni: tutte le tipologie”, *Studiocataldi.it*

Tale prestazione, erogata dall'INPS, comprende sia la prestazione pensionistica principale che la seconda pensione definita supplementare. L'ammontare viene stabilito in base ai contributi versati o accreditati nell'AGO a condizione che tali contributi non siano sufficienti per il riconoscimento di un autonomo diritto a pensione. Si tratta di una facoltà, concessa dalla legge 1338/1962²⁰.

La prestazione supplementare può essere erogata al compimento dell'età pensionabile di vecchiaia ovvero 67 anni di età per entrambi i sessi fermo restando la cessazione di attività di lavoro dipendente.”²¹

In base al soggetto che chiede il trattamento (se titolare di pensione o superstite) e ai requisiti richiesti, esistono tre tipi di pensione supplementare: la pensione supplementare di vecchiaia, quella supplementare di invalidità, infine quella supplementare ai superstiti.

Per quanto riguarda la pensione supplementare di invalidità, essa presuppone la sussistenza di una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo per cause di infermità mentale o fisica e al possesso del requisito sanitario necessario per l'assegno ordinario di invalidità. La pensione supplementare ai superstiti viene erogata al coniuge (anche separato), ai figli, ai fratelli e sorelle del deceduto che abbia contribuito in più gestioni previdenziali senza raggiungere in una di esse i

²⁰ Legge n. 1338 del 12 agosto 1962, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 229 del 11 settembre 1962.

²¹ “La pensione supplementare”, 22 gennaio 2022, www.pensionioggi.it

requisiti per la pensione indiretta. Infine, la pensione supplementare di vecchiaia spetta all'iscritto cui sia stata liquidata una pensione diretta a carico di altra forma di previdenza obbligatoria. La facoltà di chiedere la pensione supplementare spetta se i contributi della Cassa non sono sufficienti né per il diritto alla pensione di vecchiaia né per il diritto alla pensione anticipata. La pensione supplementare di vecchiaia spetta all'età prevista per la pensione di vecchiaia e dopo la cancellazione dall'Albo e dall'Associazione. La pensione è calcolata interamente con il metodo di calcolo contributivo.

2.3 Le pensioni di inabilità

“La pensione di inabilità viene erogata ai lavoratori che a causa di infermità o difetto fisico o mentale hanno un’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. La valutazione deve provenire dalla Commissione Medica Legale dell’Inps ed essere di almeno 260 contributi settimanali di cui 156 nel quinquennio precedente la data in cui si presenta la domanda.”¹⁹

I beneficiari di questo tipo di pensione hanno un’età compresa tra i 18 e i 67 anni, una inabilità totale e si trovano in stato di bisogno economico. Inoltre, un altro requisito fondamentale è la residenza in forma stabile in Italia.

2.4 La pensione per gli iscritti al fondo casalinghe

“Gli iscritti al Fondo casalinghe, sia maschi che femmine, con un’età compresa tra i 16 e i 65 anni possono fare domanda di pensione in quanto svolgono lavori di cura che derivano da responsabilità familiari, quindi non retribuiti o in alternativa sono titolari di un contratto di lavoro ad orario ridotto (part-time) anche continuativo. Per stabilire l’importo di tale prestazione viene utilizzato il sistema contributivo.”¹⁹

Il fondo casalinghe è di tipo previdenziale e facoltativo e venne istituito il 1° gennaio 1997. La sua peculiarità è l’accessione libera, quindi sta ai singoli soggetti la scelta di parteciparvi o meno. Questi ultimi, sono anche liberi di scegliere l’entità dei contributi da versare, i quali hanno una natura completamente differente da quelli obbligatori e di conseguenza non possono essere sommati tra loro per ottenere un importo maggiore di pensione o per anticipare l’uscita.

2.5 Quota 100

Questo tipo di prestazione pensionistica è prevista per un periodo sperimentale di tre anni con scadenza il 31 dicembre 2021, i requisiti minimi affinché i lavoratori ne possano beneficiare riguardano i 38 anni di contribuzione e un’età anagrafica pari o superiore a 62 anni. Coloro i quali hanno raggiunto questi requisiti nell’anno 2021 possono fare domanda di pensione anche nel corso del 2022.

Con la legge di Bilancio 2022¹ viene introdotta la possibilità di ottenere la pensione per i lavoratori che hanno raggiunto 64 anni di età e 38 anni di contribuzione con la cosiddetta “Quota 102” se i requisiti sono raggiunti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

In particolare, i beneficiari, prima della “quota 100” e adesso della “Quota 102”, sono i lavoratori e le lavoratrici che hanno versato i contributi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria nelle forme esclusive e sostitutive gestite dall’INPS e nella Gestione Separata dei cosiddetti parasubordinati.

“I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi, che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2022, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti è la cosiddetta "finestra", mentre i lavoratori delle pubbliche amministrazioni hanno una "finestra" di sei mesi.”²²

La pensione in Quota 102 non è cumulabile con altri redditi da lavoro autonomo o subordinato, anche se prodotti all’estero, relativi ad attività svolte successivamente alla decorrenza del trattamento e sino al compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia

2.6 Ape sociale e volontaria

²² “Pensione anticipata Quota 102”, 14 gennaio 2022, *www.inps.it*.

“I soggetti che possono fare domanda di Ape sociale sono coloro i quali non siano titolari di pensione in Italia o all'estero e di attività lavorativa, si trovano in stato di bisogno e abbiano un'età pari o superiore a 63 anni.

Questo anticipo pensionistico è un'indennità di natura assistenziale a carico dello Stato erogata dall'Istituto di previdenza fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia o di quella anticipata. È una misura sperimentale proposta dal 2017¹⁹ e confermata con la legge di Bilancio 2021¹ anche nell'anno corrente con delle modifiche che riguardano la diminuzione degli anni di contribuzione da 36 a 32 per gli operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta. Per gli altri lavoratori gli anni di contribuzione devono essere almeno 36 e, da almeno sette anni nell'ultimo decennio o almeno sei anni negli ultimi sette. Per le lavoratrici donne che hanno figli è prevista una diminuzione dei contributi minimi di dodici mesi per ogni figlio fino ad un massimo di ventiquattro mesi.

L'ape volontaria non è stata rinnovata alla fine del 2019 e prevedeva un vero e proprio prestito bancario gravato da un premio assicurativo da restituire nell'arco di venti anni. I beneficiari di questa prestazione di natura non assistenziale, in modo da anticipare l'uscita dal mercato del lavoro, erano i lavoratori e le lavoratrici con un'età anagrafica superiore o uguale ai 63 anni di età e un requisito contributivo di 20 anni.

2.7 Prestazioni di accompagnamento alla pensione

Le prestazioni di accompagnamento alla pensione possono essere erogate dai datori di lavoro nei casi di processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro.

2.8 Assegni straordinari di sostegno al reddito

“Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono prestazioni a carico dei datori di lavoro che nascono da accordi aziendali per agevolare l'esodo dei lavoratori a tempo indeterminato e dei dirigenti in esubero una volta raggiunti i requisiti per la pensione entro un determinato periodo.”¹⁹ Inizialmente si era previsto un anticipo dell'età pensionabile sino ad un massimo di quattro anni, a patto che l'azienda esodante corrisponda, con oneri a suo carico, un assegno (denominato “isopensione”) ai lavoratori con importo equivalente alla pensione fino al suo raggiungimento. Successivamente, con la Legge di Bilancio 2018²³ il periodo è stato esteso fino a sette anni per il periodo temporale che va dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2023.

I beneficiari sono riconducibili ai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno un'età superiore o pari a 60 anni.

²³ Legge n. 205, del 27 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, Supplemento Ordinario n.62.

2.9 Regime sperimentale donna (opzione donna)

“La legge n. 234/2021¹ rinnova l'opzione donna per le lavoratrici che hanno raggiunto i 58 anni (59 se autonome) e una contribuzione pari a 35 anni entro il 31 dicembre 2021. L'importo verrà determinato con il sistema contributivo, quindi, avranno una diminuzione di esso rispetto alle regole del sistema misto, naturalmente sarà tanto maggiore quanto sono gli anni di lavoro e di contribuzione che ricadono nel sistema retributivo. Le lavoratrici del settore scolastico che hanno i requisiti possono presentare la domanda di cessazione del servizio sino al 28 febbraio 2022 con decorrenza della pensione dal 1° settembre 2022.”²⁴

Anche quest'anno la misura non permette il cumulo gratuito dei contributi; quindi, alle interessate che hanno versamenti in diverse casse previdenziali la via possibile è quella della ricongiunzione, che però prevede un corrispettivo da pagare, essendo essa onerosa. Non è stata modificata neanche la procedura del riscatto agevolato della laurea come strumento utile al completamento dell'età contributiva prevista.

2.10 Beneficio per i lavoratori precoci

“I lavoratori precoci sono coloro che hanno iniziato a lavorare prima della maggiore età, arrivando a maturare una contribuzione particolarmente elevata e ad

²⁴ Colapinto N., (2022, 3 gennaio), “Ecco i requisiti per andare in pensione 2022”, *pensioniooggi.it*.

un'età anagrafica relativamente bassa. Dal 1° maggio 2017 il legislatore ha introdotto un canale di uscita con 41 anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica per i soggetti che hanno lavorato prima dei 19 anni, per almeno 12 mesi in modo effettivo anche non in modo continuativo e che risultino in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cioè sono nel cosiddetto sistema misto). Coloro che possono usufruire di questa agevolazione sono sia i lavoratori che le lavoratrici, dipendenti del settore privato o del pubblico impiego, iscritti presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) che si trovano in almeno uno dei seguenti profili di tutela:

- disoccupati a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 60 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

- abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- lavoratori dipendenti addetti alle attività gravose da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette prima del pensionamento, ovvero lavoratori impiegati in mansioni usuranti o notturni.

In sostanza i lavoratori precoci, se rispettano le sopra indicate condizioni, possono pensionarsi con un anticipo di 10 mesi le donne e di un anno e 10 mesi gli uomini rispetto ai requisiti generali previsti dalla “Legge Fornero” cioè al raggiungimento di 41 anni di contributi invece che 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, mentre per gli uomini 42anni e 10 mesi di contributi.”²⁵

Per quanto riguarda l’ultimo punto dell’elenco precedente, in particolare la prestazione pensionistica è riservata ai cosiddetti lavoratori usuranti che nel 2022 possono fare domanda di pensione se hanno raggiunto 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi. Questa disciplina è prevista già dal 2011 entrata in vigore mediante il decreto legislativo 67/2011²⁶.

²⁵ “Lavoratori precoci”, 19 gennaio 2022, *Pensioniooggi.it*

²⁶ D.lgs n. 67 del 21 aprile 2011, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 11 maggio 2011, Serie Generale n. 108.

Per quanto riguarda i lavoratori notturni possono usufruire dei requisiti suindicati se svolgono il lavoro notturno per almeno tre ore, tra la mezzanotte e le cinque, nell'intero anno lavorativo e per almeno sei ore, tra la mezzanotte e le cinque, per almeno 78 giorni l'anno. Per coloro che svolgono un lavoro notturno per meno di 78 giorni l'anno, potranno andare in pensione con un aumento di età di un anno se il lavoro è stato svolto per un numero totale di giornate compreso tra 72 e 77 oppure pari a 2 anni, se il lavoro è stato svolto per un numero totale di giornate compreso tra 64 e 71.

2.11 Supplemento di pensione per pensionati che continuano a contribuire

“Il supplemento è un incremento della pensione principale, infatti è liquidato a coloro che percepiscono già una pensione ma che continuano versare i contributi all'INPS e che sono iscritti alla Gestione Separata o all'Assicurazione Generale Obbligatoria o alla Gestione dei lavoratori dello spettacolo e dello sport.

Al supplemento di pensione hanno diritto i titolari di pensione principale, di pensione supplementare o di assegno ordinario di invalidità.”¹⁹

CONCLUSIONI

Questo elaborato si è focalizzato sui lavoratori e sulle lavoratrici che hanno dei requisiti per abbandonare il mercato del lavoro in maniera anticipata rispetto a coloro che devono aspettare l'età e i contributi imposti nell'ultima riforma varata riguardante il sistema pensionistico: la già citata "riforma Fornero".

La Legge di Bilancio 2022, in definitiva, ha apportato modifiche per quanto riguarda "Quota 100" sostituendola con "Quota 102" aumentando così l'età di pensionamento di due anni rispetto alla precedente. Può però essere inteso come un'alternativa o quanto meno uno strumento intermedio per i lavoratori e le lavoratrici con determinati requisiti che avrebbero dovuto aspettare la pensione di vecchiaia o quella anticipata (in precedenza denominata: pensione di anzianità).

Un'altra innovazione ha ad oggetto l'Ape sociale, infatti si è prolungato il periodo di sperimentazione apportando delle novità riguardanti il riconoscimento del beneficio ad altre categorie di lavoratori.

Infine, il regime sperimentale donna (cd. Opzione donna) viene prorogato anche per l'anno corrente ampliando i termini di accesso in modo da consentire alle lavoratrici che hanno raggiunto i requisiti alla fine dell'anno 2021 di utilizzare questa prestazione pensionistica per uscire dal mondo del lavoro.

In conclusione, le novità apportate dalla Legge di Bilancio varata dal governo guidato da Mario Draghi hanno aumentato i lavoratori e le lavoratrici che possono abbandonare il mercato del lavoro in anticipo lasciando posti per i giovani che aspettano di inserirsi in questo mondo. Allo stesso, d'altro canto ha appesantito il carico per coloro che dovranno pagare, attraverso il loro lavoro, le pensioni.

BIBLIOGRAFIA

Bosi P. (2019). *Corso di scienza delle finanze*, Bologna: Il Mulino.

Boiani R.R. (2020, 1 dicembre). Come le riforme hanno cambiato le pensioni in Italia, *Orizzonti Politici*.

Colapinto N., (2022, 3 gennaio), “Ecco i requisiti per andare in pensione 2022”, *pensioniooggi.it*.

Comegna D. (2011, 20 novembre). Riforma Dini, *Corriere della Sera*.

Lax G., (2019, 7 Agosto), “Pensioni: tutte le tipologie”, *Studiocataldi.it*

SITOGRAFIA

www.inps.it

www.treccani.it

www.borsaitaliana.it

www.ministerodellavoroedellepolitichesociali.it

www.pensionioggi.it

www.studiocataldi.it